

Roma, 18 maggio 2010

Spett.le
Commissione di Garanzia

e per conoscenza

Filt - Cgil
Fit - Cisl
Ultrasporti
Ugl trasporti
Faisa
Orsa Trasporti
Fast

Deliberazione 10/245 del 13 aprile 2010

Si fa riferimento alla nota del 19 aprile con la quale le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl-trasporti, Faisa, Orsa-Trasporti e Fast hanno differito al 27 e 28 maggio lo sciopero già proclamato per il 23 aprile nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario. Devesi in proposito rilevare che nella nota di differimento le predette organizzazioni sindacali hanno confermato le medesime modalità di attuazione dello sciopero già comunicate per la proclamazione precedente, così perseverando nella violazione delle regole sul divieto di concomitanza di scioperi concomitanti nei due settori, distintamente sancita, per quel che riguarda il settore autoferrottranvieri, dall'articolo 5 della Delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili.

Sul tema ci è adesso noto l'orientamento di codesta Commissione, espresso con la deliberazione n. 10/245 del 13 aprile 2010. In disparte ogni valutazione sul contenuto della suddetta deliberazione, che circoscrive in modo limitato, anche temporalmente, il perimetro di attuazione dell'articolo 5 e sulla quale si fa riserva di tornare con osservazioni puntuali e atti conseguenti, ad avviso delle scriventi il differimento/nuova proclamazione dello sciopero si pone in evidente contrasto con le indicazioni fornite da codesta commissione nella stessa deliberazione n. 10/245 e nella relativa nota di trasmissione inviata alle organizzazioni sindacali.


Se invero è già molto discutibile il fatto di aver attribuito carattere innovativo alla più volte menzionata deliberazione, come tale produttiva di effetti dal momento della sua cognizione, non sembra in alcun modo sostenibile che in sede di differimento dello sciopero, esplicitatosi in data successiva all'emanazione e divulgazione della deliberazione n. 10/245, le organizzazioni sindacali

possano disattenderne il contenuto confermando le medesime modalità di attuazione della proclamazione precedente. Anche volendo accedere alla tesi del carattere innovativo della deliberazione, non appare dubbio che il momento del differimento configura un atto di novazione della precedente proclamazione, come tale integrante una nuova manifestazione di volontà assunta nel contesto di una chiara consapevolezza del mutato quadro di riferimento regolamentare.

In tal senso, si chiede un sollecito intervento di codesta Commissione ai sensi dell'articolo 13, lett. d) ed e), della legge n. 146/90.

Distinti saluti.

Il Direttore Anav
Tullio Tulli



Il Direttore Asstra
Avv. Guido Del Mese

